



GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

ART. 182 bis L.F.

Avv. Alessio Marchetti Pia

Monza, 04 febbraio 2010

Esigenza

Con l'entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005 n.35 convertito in Legge 14 maggio 2005 l'istituto dei **piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione** trovano per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la propria codificazione.

Il Legislatore ha varato questo istituto partendo dall'esigenza sempre più incompressibile, avvertita dagli operatori economici, dalla dottrina aziendalistica e giuridica, di riformare la Legge fallimentare del 1942 che accusava segni inequivocabili di inadeguatezza rispetto all' intervenuta evoluzione del sistema economico nazionale ed internazionale degli ultimi decenni: si pensi alle imprese di livello anche multinazionale, cresciute significativamente per numero di presenze e per dimensioni, con la diffusione dei gruppi.

Il progetto di riforma della legge fallimentare doveva, quindi, tenere conto delle esigenze di adeguamento alla mutata fisionomia che il sistema economico aveva assunto con l'inesorabile trascorrere del tempo; è nell'evoluzione di questo quadro che è stato delineato l'obiettivo di **affidare all'accordo tra creditori e debitore la risoluzione della crisi d'impresa, da realizzare attraverso l'adozione di procedure innovative, più celeri ed efficaci, volte a far emergere con tempestività lo stato di crisi**, concedendo più spazi al debitore più diligente, al quale viene accordata la possibilità di proporre ai creditori un piano che può avere finalità conservative, liquidatorie o miste.

Sistema previgente

La soluzione per evitare la dichiarazione di fallimento consisteva nel concordato preventivo, la cui efficacia operativa era da ricondurre alle tre condizioni cardine:

- Pagamento integrale creditori privilegiati;
- Soglia del 40% ai chirografi;
- Parità di trattamento dei creditori

**LUSSO CHE SI POTEVANO
PERMETTERE LE AZIENDE SANE!**

Per questi motivi, imprese e professionisti hanno fatto ampio ricorso agli accordi stragiudiziali più snelli ed efficaci, ma al contempo più rischiosi, in quanto sprovvisti da protezioni dalle possibili e successive azioni revocatorie, nonché da profili delittuosi di bancarotta preferenziale o di diverso reato fallimentare.

Le prerogative ricercate dal legislatore con l'introduzione nell'ordinamento giuridico degli **accordi di ristrutturazione** vanno quindi individuate in un percorso capace di coniugare l'efficace **snellezza degli accordi stragiudiziali con la legittimazione** e quindi il contesto di **garanzie tipico dei procedimenti giudiziali**.

Che cos'è

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di risanamento mediante il quale l'impresa in stato di crisi cerca di ridurre la propria esposizione debitoria proponendo un accordo che per essere efficace deve essere concluso da tanti creditori che rappresentino almeno il **60% dei debiti complessivi**.

Dovrà essere assicurato **il regolare ed integrale pagamento** ai creditori non aderenti.

Per facilitare l'utilizzo di tali accordi l'impresa può presentare contestualmente una proposta di **transazione fiscale e previdenziale**.

L'attuabilità dell'accordo deve essere **attestato** dalla relazione di un professionista.

L'accordo deve essere poi **omologato** dal Tribunale.

Chi lo può chiedere

L'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere proposto dall'impresa, e per essa dall'imprenditore-persona fisica, o dai legali rappresentanti.

L'impresa deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve esercitare un'attività commerciale (art.2195 cc.)
- deve superare almeno una delle soglie richieste per il fallimento (art.1 L.F.):
 - Attivo patrimoniale superiore a 300.000 € nei tre esercizi antecedenti
 - Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 €
 - Ammontare debiti superiore a 500.000€
- deve trovarsi in uno stato di crisi (*)

(*) Va precisato che l'esistenza della crisi non esclude la presenza dell'insolvenza. Tribunale di Sulmona del giugno 2005 che ricomprende nello stato di crisi sia l'insolvenza reversibile che quella irreversibile.

Pertanto si può far ricorso agli accordi di ristrutturazione anche in presenza di uno stato di insolvenza

Maggioranza dei creditori

Affinché si possa ottenere l'omologazione, è necessario venga raggiunto il quorum minimo del 60%. Ovvero che l'accordo venga sottoscritto da tanti creditori che **rappresentino almeno il 60% dei debiti dell'impresa in crisi.**

La maggioranza deve essere computata per **somme e non per teste**, facendo pertanto riferimento all'importo dei crediti di cui sono titolari i creditori – anche privilegiati – che vi aderiscono e non al numero dei creditori che siglano l'accordo, potendo essere quest'atto firmato anche da un solo creditore, purché risulti essere titolare di un credito pari al 60% di **tutti di debiti dell'impresa, chirografari e privilegiati** ad esclusione dei debiti contestati.

Il consenso all'accordo deve essere **prestato per iscritto** e in forma da rendere certa l'adesione e l'individuazione del creditore. E' richiesta l'autenticazione della firma.

Contenuto dell'accordo

Il **contenuto dell'accordo non è precisato dalla legge**, pertanto l'impresa è **libera di negoziare** con i singoli creditori le più diverse modalità di soddisfacimento o di dilazione di pagamento, **senza necessità di soddisfare la par condicio creditorum** in quanto i creditori privilegiati e chirografari che aderiscono all'accordo dispongono liberamente del loro credito.

L'accordo può prevedere:

- diverso trattamento dei creditori, ad esempio modalità e termini diversi di soddisfacimento per singoli creditori o per classi di debitori;
- dilazioni di pagamento;
- rinunce totali o parziali degli interessi e del capitale;
- cessione totale o parziale di beni ai creditori;
- transazioni;
- concessione di nuove garanzie;
- sottoscrizione di titoli di debito (obbligazioni);
- conversione dei debiti in capitale;
- accollo dei debiti dell'impresa da parte di terzi (newco)

Tutti i creditori che **non** hanno partecipato al piano, sia quelli che hanno scelto di rimanere estranei, sia quelli che non lo conoscevano o che siano stati informati tardivamente devono essere soddisfatti dall'impresa debitrice per **l'intero e in maniera regolare** (alla scadenza).

Il piano di risanamento

Gli accordi di ristrutturazione devono prevedere un ***piano di risanamento*** (comprensivo del piano finanziario e industriale) costruito secondo le prassi professionali per la redazione del business plan.

L'impresa nel piano di risanamento deve illustrare le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità e altre caratteristiche dell'impresa.

L'impresa deve illustrare chiaramente le valutazioni, i criteri e gli strumenti utilizzati per elaborare il programma di risanamento. Ciò costituisce una condizione necessaria per consentire all'attestatore di esprimere un giudizio positivo sull'accordo.

Il piano deve chiaramente indicare:

1. Ipotesi di intervento poste a base del piano. Ciò consente di ridurre il grado di incertezza che è oggetto di valutazione dell'attestatore, permettendo di comprendere la relazione tra azioni proposte e risultati attesi.
2. Le fonti informative utilizzate per predisporre il piano. In tal modo l'attestatore e i terzi possono valutare l'autorevolezza, l'eshaustività e in generale la fondatezza delle informazioni da cui scaturiscono ipotesi e previsioni.
3. Le metodologie utilizzate che consentono all'attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli effettuati per l'elaborazione quantitativa del piano. E' inoltre opportuno che il piano analizzi i risultati economico-finanziari in esso indicati e quanto siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati.

Misure di risanamento

Secondo le indicazioni esemplificative date dalla prevalente dottrina, l'impresa può scegliere una o più delle seguenti misure di risanamento:

- Continuazione diretta dell'attività imprenditoriale;
- Cessione a terzi dell'intero complesso aziendale;
- Conferimento dei debiti in una NewCo;
- Cessione di rami d'azienda;
- Cessione parziale o totale dei beni ai creditori;
- Sostituzione dell'imprenditore nella gestione.

Se nella società si è verificata una rilevante perdita di capitale che può determinare il suo scioglimento (2484 c.c.) gli amministratori devono convocare l'assemblea nei termini di legge (2631 c.c.) e il piano può essere eseguito solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge (mediante ad esempio aumenti di capitale sociale, conferimenti etc.).

Durata del piano di risanamento entro la quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario non deve estendersi oltre 3-5 anni. Periodo giudicato sufficiente per mostrare gli effetti degli interventi strutturali.

Documentazione da presentare

La domanda, ovvero il ricorso per la richiesta di omologazione dell'accordo, e la documentazione da allegare vanno depositate presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente.

La documentazione da allegare consiste in:

- **Relazione** aggiornata della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- Uno **stato analitico ed estimativo** delle attività e l'elenco nominativo dei creditori , con indicazione dei rispettivi crediti e le cause di prelazione
- **L'elenco** degli eventuali titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore
- **La relazione** sull'attuabilità dell'accordo redatta da un professionista espressamente incaricato.

Relazione del professionista

L'impresa che predispone l'accordo di ristrutturazione deve incaricare un professionista di redigere una relazione nella quale:

- Si formuli una “prognosi” sulla **attuabilità del piano**;
- Si attesti che è idoneo ad assicurare il **pagamento dei creditori estranei**

Anche se non è previsto, si ritiene che il professionista debba verificare la veridicità dei dati contabili aziendali, non limitandosi ad un mero controllo ma verificando effettivamente la situazione economica, patrimoniale e finanziari dell'impresa.

Sono professionisti abilitati alla redazioni i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Effetti sul patrimonio dell'impresa

Per **60 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo presso il Registro delle Imprese i **creditori** per titolo o per causa anteriore alla pubblicazione **non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.**

Tale protezione si applica **autonomamente** senza necessità di una richiesta o di una sua concessione da parte del tribunale.

E' inoltre previsto che le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi o cautelari rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art.182 bis c.3 L.F.)

Vantaggi e Svantaggi

VANTAGGI

- Sospensione azioni cautelari ed esecutive per 60 gg;
- Minimi aspetti procedurali;
- Possibile transazione fiscale e previdenziale;
- In caso di fallimento i pagamenti o garanzie poste in essere sono esenti da azione revocatoria fallimentare;
- Controllo del Tribunale ma non in fase esecutiva.

SVANTAGGI

- Creditori non aderenti devono essere pagati integralmente e alla scadenza;
- I finanziamenti all'impresa durante l'accordo sono prededucibili